



OGGETTO: misure organizzative per fronteggiare il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19



Tribunale ordinario di Taranto

La Presidente del Tribunale
anche quale coordinatrice degli uffici
del Giudice di pace del circondario

premessato che:

- col proprio decreto n. 55 datato 30 giugno 2020, susseguente all'entrata in vigore della legge 25 giugno 2020 n. 70, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, la scrivente dichiarò cessata l'efficacia dei decreti organizzativi n. 36-44/2020 datati, rispettivamente, 4 e 29 maggio 2020, stabilendo altresì che dal 1° luglio 2020 e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 avrebbero trovato applicazione le misure organizzative specificate nella parte dispositiva del decreto stesso;
- intervenne poi la legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.7.2020 –Serie generale), che, interpolando l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 221, comma 2, stabilì: *“Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 3 a 10”*;
- a seguito dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 77 il Ministero della Pubblica amministrazione con circolare n. 3 del 24 luglio 2020 fornì le indicazioni necessarie a consentire “il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, evidenziando che la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti e riconoscendo alle amministrazioni la possibilità di prevedere il rientro in servizio anche del personale non adibito a tali attività e di individuare le attività suscettibili di essere svolte in “modalità agile” (tali direttive furono in parte recepite dalla “terza direttiva sul lavoro agile” emanata il 30 luglio 2020 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi-);
- sulla base di tali indicazioni, con decreto a firma congiunta col Dirigente amministrativo, il 27 luglio 2020 si impartirono le conseguenti direttive al personale dipendente, disponendo, in particolare: a) la revoca dei presidi e “lo svolgimento dell'attività lavorativa di tutti i dipendenti in presenza tutti i giorni”; b) il ripristino del previgente orario di apertura al pubblico delle cancellerie; c) il persistente obbligo, per il personale come per gli utenti, di “rispettare tutte le disposizioni di prevenzione del contagio disposte dalle autorità sanitarie”,

compreso il divieto di assembramento, con riserva di individuare in prosieguo le attività da svolgersi eventualmente in “modalità agile”;

- con ordine di servizio del 29 luglio 2020 il Dirigente amministrativo integrò le precedenti determinazioni, chiarendo che gli accessi alle cancellerie devono continuare ad avvenire previa prenotazione telematica, anche con l’ausilio della *app* messa a disposizione dell’Ordine degli Avvocati; con o.d.s. del 4 agosto seguente furono disciplinate le modalità di accesso da osservare nel periodo feriale;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –Serie generale- n. 190 di pari data, emanato in tema di *Proroga dei termini previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, prorogò fino al 15 ottobre 2020* la possibilità –per il governo- di adottare *misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*;
- il D.P.C.M. 7 agosto 2020 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale –Serie generale- n. 198 dell’8.8.2020) regolamentò –tra l’altro- l’accesso agli uffici, pubblici e privati, “che prevedono accesso del pubblico” con indicazioni conformi a quelle contenute nei precedenti D.P.C.M.¹;

letta la nota diramata dal Presidente della Corte di appello di Lecce, il quale nel suo decreto n. 66 del 2 settembre 2020 sollecita tutti i giudici, professionali e di pace, del distretto a *valutare -tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID/19 - l’opportunità di realizzare all’interno di ciascun Ufficio una omogenea attività giurisdizionale d’attuazione delle disposizioni temporanee, di cui in narrativa, valide fino al 31 ottobre 2020*, facendo con ciò riferimento alle richiamate disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 dell’art. 221 della citata legge n. 77/2020, disposizioni sostanzialmente riassumibili nella possibilità riconosciuta al giudice di disporre:

- a) con l’accordo delle parti e fino al 31 ottobre 2020, che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, oltre che di ricorrere a collegamenti audiovisivi a distanza, ferma restando la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario,
- b) *con il consenso delle parti* che la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in custodia cautelare, anche per altra causa, ovvero dei condannati detenuti avvenga *ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza e (...) con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti*, ferma restando la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell’ausiliario del giudice nell’ufficio giudiziario;

ritenuto pertanto di dover richiamare e ribadire quanto già disposto col proprio decreto n. 55 del 30 giugno 2020, fatte salve le disposizioni dettate dall’art. 221, commi da 3 a 10, della legge n. 77/2020 per disciplinare le modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria;

¹ Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti raccomandazioni:

- *Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.*
- *Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successiva).*
- *Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.*
- *L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.*

richiamato e confermato altresì il decreto n. 60 datato 14 luglio 2020, riguardante l'attività dell'Ufficio del giudice di pace, così

DISPONE

per la residua durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 devono continuare ad adottarsi e ad osservare le misure riguardanti la sicurezza e la prevenzione sanitaria, siccome menzionate nella parte dispositiva del precedente decreto n. 55 del 30 giugno 2020 (punti da 3 a 7), con la precisazione che la *app* resa disponibile dall'Ordine degli Avvocati di Taranto sarà utilizzata con le modalità che si sono andate affinando durante la fase sperimentale;

RACCOMANDA

ai Presidenti di sezione ed ai Magistrati coordinatori di individuare prassi condivise per l'applicazione delle disposizioni dettate, per lo svolgimento delle udienze, dall'art. 83, commi da 3 a 10, del decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo risultante dall'art. 221 della legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; nonché per l'attualizzazione di quanto stabilito nel richiamato decreto n. 55 (punti da 8 a 10²), in relazione alle attività da svolgersi "in presenza";

CONFERMA

il contenuto del proprio decreto n. 60 datato 14 luglio 2020, relativamente all'attività degli Uffici del Giudice di pace del circondario.

DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Taranto, nonché comunicato:

- al Presidente della Corte di Appello Lecce;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello Lecce;
- al Presidente Preposto presso Corte di Appello - sezione distaccata di Taranto;
- all'Avvocato Generale presso la Corte di Appello - sezione distaccata di Taranto;
- al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, anche perché ne curi la più ampia diffusione;
- a tutti i Magistrati professionali e onorari del Tribunale di Taranto e degli Uffici del Giudice di pace aventi sede nel circondario;
- al Dirigente amministrativo del Tribunale, anche in veste di Dirigente amministrativo reggente dell'ufficio del Giudice di Pace di Taranto, per quanto di sua competenza e per la successiva comunicazione al personale amministrativo in servizio nei suddetti uffici;
- al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo settimana-emergenzacovid@cosmag.it;
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia mediante inserimento nell'apposita piattaforma on-line dedicata di cui alla circolare 5.5.2020 a

² Il punto n. 10 del decreto n. 55/2020 va integrato indicando le ore 17.00, quale orario di chiusura delle udienze del g.u.p.

||
|| firma del Capo del medesimo Dipartimento.
|| Taranto, 3 settembre 2020



Rosa Anna Depalo
(presidente del tribunale)